

Comune di Uzzano

Provincia di Pistoia

COPIA

*Verbale di deliberazione
del*

CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **004**

Data: **30.01.2017**

OGGETTO

Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Approvazione aliquote anno 2017.

L'anno **DUEMILADICIASETTE** il giorno **TRENTA** del mese di **GENNAIO** alle ore **19.18** nella sala consiliare posta nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d'Italia n. 1, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in prima convocazione ed in seduta **ORDINARIA**, partecipato ai signori consiglieri a norma di legge.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica	Cognome	Nome	Presenza
Presidente	FEDI	Stefano	SI
Sindaco	FRANCHI	Riccardo	SI
Consigliere	CORDIO	Dino	SI
Consigliere	VEZZANI	Emiliano	SI
"	ODILLI	Antonella	SI
"	CECCHI	Barbara	SI
"	LARATTA	Costanza	SI
"	FRANCHI	Silvia	SI
"	MELOSI	Claudio	SI
"	ONORI	Marco	SI
"	RICCIARELLI	Alessandro	SI
"	CINELLI	Nicola	SI
Vicepresidente	TADDEI	Alessandro	SI

ASSEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri

IN CARICA : Sindaco e n. 12 Consiglieri

PRESENTI n. 13

ASSENTI n. 0

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa **FRANCESCA GRABAU** incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal responsabile dell'Area Settore finanziario associato, avente ad oggetto "Tributo per i servizi indivisibili (TASI) –Approvazione aliquote anno 2017" allegata sotto la lettera A) al presente provvedimento;

Richiamato il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 come istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);

Dato atto che la predetta IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 06.08.2014 con cui è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) per le annualità d'imposta a partire dal 2014;

Considerato che i commi da 676 a 678 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispongono che:

- a) l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;
- b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- c) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologie di immobili:
 - abitazione principale: 6 per mille;
 - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;
 - altri immobili: 10,6 per mille;
- d) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l'1 per mille.

Considerato, altresì, che la lettera a) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 ha modificato il comma 677 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 disponendo inoltre che per gli anni 2014 e 2015, possono essere superati i limiti stabiliti nelle precedenti lettere c) e d), per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, ex comma 2 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011;

Considerato che le lettere a), b) e d) del comma 14 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la esclusione dalla TASI dell'abitazione principale, nonché dell'unità immobiliare nella quale l'utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica. Le agevolazioni non si applicano alle unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 ed A/9;

Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ai seguenti commi dispone quanto segue:

- comma 54: la riduzione del 25% della TASI per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- commi 21-24 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

- comma 28 limitatamente agli immobili non esclusi dalla TASI, il Comune può mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione prevista dal comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, nella stessa misura applicata per gli anni 2015 e 2016.

Considerato, anche, che il comma 681 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; in tal caso, l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale.

Considerato che nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

Considerate, altresì, le aliquote IMU per l'annualità d'imposta 2017, approvate in data odierna con separata deliberazione del Consiglio Comunale.

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

Atteso che il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune.

Atteso, altresì, che:

- sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;
- che rientrano nella definizione di cui sopra i seguenti servizi per i quali sono previsti, nella bozza di bilancio in corso di predisposizione i seguenti costi:

Servizi	Costi
Servizi di polizia locale	138.810,00
Servizio di protezione civile	5.000,00
Servizi di viabilità	17.000,00
Servizio di manutenzione del verde pubblico	7.000,00
Servizi di tutela dell'ambiente, del territorio, degli immobili comunali, del patrimonio storico, artistico e culturale	15.100,00
Servizio di pubblica illuminazione	84.050,00
Servizi socio-assistenziali	246.000,00
Servizi cimiteriali	36.550,00
Servizi relativi alla cultura ed allo sport	11.050,00
Altri servizi generali non forniti a singoli (trasporto pubblico locale)	0,00
Totale costi	560.560,00

Dato atto che l'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) prevede la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 e che tale disposizione si traduce di fatto nella impossibilità di deliberare aumenti tariffari dei tributi di competenza comunale;

Dato atto che il comma 42, lettera a) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ripropone per l'anno 2017 il blocco della pressione fiscale già previsto dalla legge di stabilità 2016;

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote

relative al tributo per i servizi indivisibili adottate con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 29.04.2016, anche l'anno 2017, nella misura seguente:

a) aliquota TASI nella misura del 2,4 per mille per:

- fabbricati destinati ad abitazione principale e pertinenze della stessa;
- fabbricati equiparati all'abitazione principale ai sensi della vigente normativa nazionale e del vigente regolamento IUC;

b) aliquota TASI nella misura del 1,0 per mille per tutti gli altri immobili;

Tenuto conto che le suddette aliquote rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;

Considerato inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2017 ammonta ad € 92.000,00, oltre al ristoro da parte del MEF per il mancato gettito della TASI determinato dall'abolizione della stessa sull'abitazione principale e dalle altre modifiche legislative;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- il comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Visti inoltre:

- il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) il quale prevede che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017 è differito al 28 febbraio 2017;
- l'articolo 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 il quale ha ulteriormente differito al 31 marzo 2017 il suddetto termine;

Visto l'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto sotto lettera "B", espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;

Vista l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata ai sensi del comma 1 dell'art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;

Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità tecnica e contabile ;

Con la seguente votazione legalmente espressa ed accertata:

Presenti: n. 13

Votanti: n. 09

Voti favorevoli: n.09

Voti contrari: n.0

Astenuti: n. 04 (i consiglieri Onori Marco, Ricciarelli Alessandro, Cinelli Nicola e Taddei Alessandro) resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori

DELIBERA

1. di confermare le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno d'imposta 2017 nelle seguenti misure, dando atto delle esclusioni disposte dall'articolo 1, comma 14, della legge 2018/2015:
 - a. **aliquota TASI nella misura del 2,4 per mille per:**
 - fabbricati destinati ad abitazione principale e pertinenze della stessa
 - fabbricati equiparati all'abitazione principale ai sensi della vigente normativa nazionale e del vigente regolamento IUC;
 - b. **aliquota TASI nella misura del 1,0 per mille per tutti gli altri immobili;**
2. di confermare che, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della stessa mentre il titolare del diritto reale la paga nella restante misura del 90%;
3. di dare atto che:
 - le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
 - il gettito del tributo consente di ottenere una parziale copertura del costo dei servizi indivisibili come specificato in premessa;
4. di dare atto che la pubblicazione delle aliquote sarà effettuata nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
5. di dare atto altresì
 - che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
 - il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione legalmente espressa ed accertata:

Presenti: n. 13

Votanti: n. 09

Voti favorevoli: n.09

Voti contrari: n.0

Astenuti: n. 04 (i consiglieri Onori Marco, Ricciarelli Alessandro, Cinelli Nicola e Taddei Alessandro) resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.



COMUNE DI UZZANO

Provincia di Pistoia

Settore finanziario Associato

ALLEGATO "A"
ALLA
DELIBERAZIONE
DI C.C. N.04-2017

Schema di deliberazione, fungente da proposta di provvedimento, ad oggetto: **Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Approvazione aliquote anno 2017**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);

Dato atto che la predetta IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 06.08.2014 con cui è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) per le annualità d'imposta a partire dal 2014;

Considerato che i commi da 676 a 678 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispongono che:

- e) l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;
- f) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- g) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologie di immobili:
 - abitazione principale: 6 per mille;
 - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;
 - altri immobili: 10,6 per mille;
- h) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l'1 per mille.

Considerato, altresì, che la lettera a) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 ha modificato il comma 677 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 disponendo inoltre che per gli anni 2014 e 2015, possono essere superati i limiti stabiliti nelle precedenti lettere c) e d), per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, ex comma 2 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011;

Considerato che le lettere a), b) e d) del comma 14 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la esclusione dalla TASI dell'abitazione principale, nonché dell'unità immobiliare nella quale l'utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica. Le agevolazioni non si applicano alle unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 ed A/9;

Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ai seguenti commi dispone quanto segue:

- comma 54: la riduzione del 25% della TASI per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

- commi 21-24 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

- comma 28 limitatamente agli immobili non esclusi dalla TASI, il Comune può mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione prevista dal comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, nella stessa misura applicata per gli anni 2015 e 2016.

Considerato, anche, che il comma 681 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; in tal caso, l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale.

Considerato che nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

Considerate, altresì, le aliquote IMU per l'annualità d'imposta 2017, approvate in data odierna con separata deliberazione del Consiglio Comunale.

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

Atteso che il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune.

Atteso, altresì, che:

- sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;
- che rientrano nella definizione di cui sopra i seguenti servizi per i quali sono previsti, nella bozza di bilancio in corso di predisposizione i seguenti costi:

Servizi	Costi
Servizi di polizia locale	138.810,00
Servizio di protezione civile	5.000,00
Servizi di viabilità	17.000,00
Servizio di manutenzione del verde pubblico	7.000,00
Servizi di tutela dell'ambiente, del territorio, degli immobili comunali, del patrimonio storico, artistico e culturale	15.100,00
Servizio di pubblica illuminazione	84.050,00
Servizi socio-assistenziali	246.000,00
Servizi cimiteriali	36.550,00
Servizi relativi alla cultura ed allo sport	11.050,00
Altri servizi generali non forniti a singoli (trasporto pubblico locale)	0,00
Totale costi	560.560,00

Dato atto che l'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) prevede la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 e che tale disposizione si traduce di fatto nella impossibilità di deliberare aumenti tariffari dei tributi di competenza comunale;

Dato atto che il comma 42, lettera a) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ripropone per l'anno 2017 il blocco della pressione fiscale già previsto dalla legge di stabilità 2016;

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote

relative al tributo per i servizi indivisibili adottate con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 29.04.2016, anche l'anno 2017, nella misura seguente:

a) aliquota TASI nella misura del 2,4 per mille per:

- fabbricati destinati ad abitazione principale e pertinenze della stessa;
- fabbricati equiparati all'abitazione principale ai sensi della vigente normativa nazionale e del vigente regolamento IUC;

b) aliquota TASI nella misura del 1,0 per mille per tutti gli altri immobili;

Tenuto conto che le suddette aliquote rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;

Considerato inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2017 ammonta ad € 92.000,00, oltre al ristoro da parte del MEF per il mancato gettito della TASI determinato dall'abolizione della stessa sull'abitazione principale e dalle altre modifiche legislative;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- il comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Visti inoltre:

- il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) il quale prevede che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017 è differito al 28 febbraio 2017;
- l'articolo 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 il quale ha ulteriormente differito al 31 marzo 2017 il suddetto termine;

Visto l'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;

Vista l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata ai sensi del comma 1 dell'art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;

Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità;

Con votazione _____;

DELIBERA

6. di confermare le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno d'imposta 2017 nelle seguenti misure, dando atto delle esclusioni disposte dall'articolo 1, comma 14, della legge 2018/2015:
 - a. **aliquota TASI nella misura del 2,4 per mille per:**
 - fabbricati destinati ad abitazione principale e pertinenze della stessa
 - fabbricati equiparati all'abitazione principale ai sensi della vigente normativa nazionale e del vigente regolamento IUC;
 - b. **aliquota TASI nella misura del 1,0 per mille per tutti gli altri immobili;**
7. di confermare che, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della stessa mentre il titolare del diritto reale la paga nella restante misura del 90%;
8. di dare atto che:
 - le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
 - il gettito del tributo consente di ottenere una parziale copertura del costo dei servizi indivisibili come specificato in premessa;
9. di dare atto che la pubblicazione delle aliquote sarà effettuata nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
10. di dare atto altresì
 - che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
 - il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione in forma palese:

Presenti: n.

Votanti: n.

Voti favorevoli: n.

Voti contrari: n.

Astenuti: n.

resi in forma palese dai consiglieri presenti votanti e riscontrati dagli scrutatori

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.



COMUNE DI UZZANO

Provincia di Pistoia

Settore finanziario Associato

ALLEGATO "B"
ALLA
DELIBERAZIONE
DI C.C. N.04-2017

Uzzano, 21.01.2017

**OGGETTO: Proposta di deliberazione ad oggetto "Tributo per i servizi indivisibili(TASI)-
Approvazione aliquote anno 2017"**

PARERE EX ART. 49, 1° COMMA, DEL D. LGS. 267/2000

La sottoscritta responsabile del settore

VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura finanziaria.

**IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO
(F.to Rag. Tiziana Benedetti)**

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all'adozione del presente provvedimento.

**IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO
(F.to Rag. Tiziana Benedetti)**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE
f.to Stefano Fedi

IL SEGRETARIO COMUNALE.
f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi; all'albo pretorio on-line (art. 32 L.69 del 18.6.2009 e art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

è copia CONFORME ALL'ORIGINALE

18 FEB 2017

Dalla residenza comunale, li



*Il responsabile dell'Area Associata Servizi
Segreteria e Sociale
Sandra Di Dente*

.....
[Handwritten signature]

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

– è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal al

– è divenuta esecutiva in data decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li



*Il responsabile dell'Area Associata Servizi
Segreteria e Sociale
Sandra Di Dente*

.....
